

COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

ORDINANZA SINDACO

Numero 21 del 10-08-2010
Numero Registro Generale 61

OGGETTO: OSSERVANZA NORME PER LA CUSTODIA DEI CANI

IL SINDACO

PRESO ATTO che la circolazione di cani incustoditi in aree pubbliche comporta dei pericoli per la sicurezza pubblica;

PRESTO ATTO altresì che l'abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico ed in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione ed allo svago, può comportare rischi per la salute della popolazione, già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte quali i bambini;

ACCERTATO CHE tale comportamento dei proprietari dei cani è causa di disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti ed al loro smaltimento tra i rifiuti;


ACCERTATO inoltre che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;

VISTA la necessità di intervenire con provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;

CONSIDERATO CHE si rende necessario disciplinare la materia modificata dalla recente evoluzione normativa, con un provvedimento sindacale finalizzato alla tutela della salute pubblica e della salvaguardia dell'ambiente;

VISTA la Legge 281/1991 concernente "legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";

VISTA l'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03.03.2009 avente ad oggetto "ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" pubblicata in G.U. n. 68 del 23.03.2009;



COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

VISTO il Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/1954;

VISTI gli articoli 650 e 727 del codice penale;

RICHIAMATI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'articolo 16, comma 2, della Legge n. 689/1981 così come modificato dalla Legge n. 125/2008;

CONSIDERATO CHE le predette norme sono finalizzate alla tutela della pubblica incolumità ed alla salvaguardia di precise norme igieniche


ORDINA

DALLA DATA DELLA PRESENTE ORDINANZA AI PROPRIETARI ED AI DETENTORI A QUALSIASI TITOLO DI CANI DI RISPETTARE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI COMPORTAMENTALI:

- 1. DI UTILIZZARE OBBLIGATORIAMENTE IDONEO GUINZAGLIO DURANTE LA CONDUZIONE DELL'ANIMALE NELLE AREE URBANE E NEI LUOGHI PUBBLICI E/O APERTI AL PUBBLICO**
- 2. DI PORTARE CON SE' UNA MUSERUOLA DA APPLICARE AL CANE IN CASO DI RISCHIO PER L'INCOLUMITA' DI PERSONE O ANIMALI O SU RICHIESTA DELLE AUTORITA' COMPETENTI;**
- 3. DI VIETARE L'ACCESSO AI CANI, ANCHE SE TENUTI AL GUINZAGLIO, ALL'INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI ADIBITI A GIOCHI DEI BAMBINI NONCHÉ IN TUTTE LE AIUOLE ED AREE ATTREZZATE A VERDE PUBBLICO**
- 4. E' FATTO OBBLIGO A TUTTI I PROPRIETARI DI CANI O LORO MOMENTANEI CUSTODI DI IMPEDIRE CHE L'ANIMALE SPORCHI CON DEIEZIONI O LIQUAMI ORGANICI L'AREA PUBBLICA SULLA QUALE SI VENGONO A TROVARE.**

I proprietari dei cani o loro momentanei custodi o conduttori che circolano su area pubblica con i propri animali hanno l'obbligo di essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali avendo, gli stessi, l'obbligo di raccogliere tali deiezioni e di conferirle nei cestini portarifiuti. Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere mostrati a richiesta degli organi addetti alla vigilanza.

I PROPRIETARI SARANNO CONSIDERATI RESPONSABILI DI EVENTUALI DANNI A PERSONE E/O COSE CAUSATE DAL MANCATO RISPETTO DELLE NORME SOPRA CITATE E DELLE ALTRE CHE DISCIPLINANO LA CUSTODIA DEGLI ANIMALI.



COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

Ai comportamenti tenuti in violazione della presente Ordinanza si applicano le sanzioni previste dalle norme di Legge che disciplinano le seguenti materie.

Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, ove non previsto per Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.00 ad Euro 500.00 ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 oltre all'immediato ripristino dello stato dei luoghi in caso di imbrattamento del suolo pubblico e/o aperto al pubblico.

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Al Corpo di Polizia Municipale ed alle altre Forze di Polizia locali è demandato il compito del controllo relativo all'osservanza della presente Ordinanza.

IL SINDACO
DOTT.SSA BERNARDONI ANTONELLA
